

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3326

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHINI, FACCHETTI, SANGALLI, ORSENIGO, RIGHI,
ROSSATTINI, VENTRE, RAVASIO, SENALDI, SAVIO,
ABETE, NAPOLI**

Presentata il 4 dicembre 1985

**Proroga della disciplina della distribuzione commerciale
al dettaglio e norme in materia di urbanistica e credito
in favore delle imprese operanti nel commercio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 31 dicembre 1986 cessa di avere vigore l'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887, articolo prorogato con successivi provvedimenti.

È l'articolo che ha sospeso il rilascio delle autorizzazioni alla apertura degli esercizi per la vendita al minuto di generi alimentari e di articoli di vestiario confezionati nei comuni con più di 5.000 abitanti sprovvisti del piano commerciale; che ha facilitato l'ampliamento della superficie di vendita e il trasferimento in altra zona, nonché l'accorpamento di più esercizi; che ha reso meno rigida la regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi al minuto.

Alcune delle disposizioni in esso contenute hanno reso possibile agli operatori utilizzare gli impianti di vendita con minori condizionamenti di tipo commerciale, e quindi hanno dato a ciascuno la possibilità di esprimere meglio le capacità imprenditoriali in suo possesso, accentuando in tal modo il confronto concorrenziale. È perciò evidente che sarebbe impensabile tornare indietro, alla situazione normativa preesistente.

Un progetto di disciplina sostitutiva, che non faccia venire meno l'effetto delle disposizioni suindicate, è stato presentato dal Governo al Parlamento e, unitamente ad altre proposte di legge di iniziativa parlamentare, è oggetto di esame della Commissione industria del Senato. È tut-

tavia evidente che non potrà essere approvato entro il termine del 31 dicembre, per cui sorge la necessità di ricorrere ad un provvedimento di proroga così come previsto all'articolo 1.

Con l'occasione pare importante introdurre alcune norme, già contenute peraltro nel disegno di legge del Governo ed in quelli d'iniziativa parlamentare, concernenti alcune facilitazioni di tipo urbanistico in grado di meglio rendere operanti le norme contenute nella legge oggetto di proroga.

È quanto previsto all'articolo 1, 4 comma e all'articolo 2.

L'articolo 3 tende a facilitare il trasferimento delle titolarità dell'azienda ambulante.

Agli articoli 4 e 5 sono previste norme di miglioramento del credito agevolato previsto dalla legge n. 517 del 1975 e dalla legge n. 887 del 1982.

Un altro aggiornamento della legge n. 517 del 1975 altrettanto indispensabile riguarda il Fondo centrale di garanzia.

Attualmente detto fondo è poco utilizzato dagli istituti di credito primari a causa della limitatezza del suo potere di intervento, con quale danno per gli operatori commerciali è dato immaginare, in quanto, oggi, ad essi sono richieste garanzie molto elevate essendo modesto e

vischioso l'intervento del Mediocredito centrale.

Nell'interesse degli operatori e degli stessi istituti di credito si ritiene opportuno di apportare le modifiche previste dall'articolo 6.

All'articolo 7 si prevede l'istituzione di un nuovo stanziamento di agevolazione del processo di trasformazione delle piccole e medie imprese commerciali.

Trattasi di un « Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio » tendente a finanziare in conto capitale progetti di sviluppo, ammodernamento di imprese commerciali, ivi compresi gli studi tecnico-gestionali in fase di inizio dell'attività e la riqualificazione professionale degli addetti.

A tale fondo possono attingere sia le singole imprese sia le forme associate che nascano o si sviluppino sotto la spinta alla concentrazione delle autorizzazioni.

Si tende inoltre al punto c) dell'articolo 9 a stimolare iniziative di promozione e di diffusione dell'innovazione nel commercio.

Le somme stanziare, pari a 100 miliardi per il triennio 1986-1988 si ritengono adeguate almeno in fase iniziale, in quanto l'oggetto del finanziamento è essenzialmente un'attività di progettazione e di assistenza nella fase di gestione dell'innovazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è ulteriormente prorogato fino alla entrata in vigore della riforma organica della disciplina del commercio.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano fino all'entrata in vigore della succitata riforma organica.

3. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 300 metri quadri ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 300 metri quadri. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 o 900 metri quadri si intenda concentrare l'attività di almeno due o tre esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

4. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al precedente comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

ART. 2.

1. Le regioni, con proprie leggi, dettano i principi a norma dei quali i comuni individuano, negli strumenti urbanistici generali, le aree destinate agli insediamenti commerciali.

2. Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, possono, nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, apportare le modifiche indispensabili all'adeguamento di detti strumenti ai principi di cui al precedente comma.

3. Gli insediamenti per il commercio al minuto e all'ingrosso e quelli per la somministrazione di alimenti e bevande sono ammessi su aree a destinazione industriale o sostitutive previste dalle leggi regionali di cui al primo comma.

4. La legge regionale definisce, per i casi di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici ai principi di cui al presente articolo, le ipotesi di intervento sostitutivo da parte della regione o di altro ente locale dalla stessa delegato, nonché le modalità di detto intervento.

ART. 3.

1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento della titolarità dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempreché sia provata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro ».

ART. 4.

1. Il periodo di utilizzo di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, come modificato dall'articolo 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato ad anni tre.

ART 5

1 Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e sostituito dal seguente

« I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a tre miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517 e un miliardo e 500 milioni di lire per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire »

ART 6

1 Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e sostituito dal seguente

« Spetta al comitato di cui al precedente comma deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che devono disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia, ai limiti ed alle misure di intervento del fondo stesso, nonché alla concessione di anticipazioni a valere sulla definitiva liquidazione della perdita, agli istituti ed aziende di credito di cui sopra che ne facciano richiesta »

2 L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è sostituito dal seguente

« La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica in via definitiva dopo aver esperito tutte le procedure giudiziarie ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti »

ART. 7.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un « Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio ».

2. L'attività del Fondo si esplica attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto capitale di progetti di sviluppo, trasformazione e ammodernamento di imprese commerciali, ivi compresi gli studi di fattibilità dell'iniziativa, gli aspetti tecnico-gestionali in fase di inizio dell'attività e la riqualificazione professionale degli addetti.

ART. 8.

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 7:

a) le singole imprese commerciali che presentano progetti di riconversione, di ampliamento e di trasferimento in centri commerciali al dettaglio;

b) progetti di nuove iniziative realizzate da imprese nuove, o esistenti o da consorzi di imprese, anche sottoforma cooperativa, purché comportino una concentrazione di almeno tre autorizzazioni;

c) la realizzazione di programmi promozionali di assistenza tecnica, di ricerca e sviluppo di nuovi sistemi di gestione, organizzazione e finanziamento elaborati da istituti o centri specializzati che siano promossi dalle organizzazioni sindacali dei commercianti o con queste convenzionati nonché delle Camere di commercio o loro unioni regionali o nazionali, oppure promossi da organismi nazionali o interregionali economici di forme associate o di altre forme di integrazioni e collaborazione economica tra piccole e medie imprese.

ART. 9.

1. Per i progetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 viene concesso un con-

tributo nella misura del 40 per cento del costo del progetto, elevato a 50 per cento per le imprese ubicate nel Mezzogiorno, con il massimo di 50.000.000.

2. Per i programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 8 il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 25 per cento elevabile al 35 per cento per le iniziative realizzate da soggetti ubicati nel Mezzogiorno con un massimo di lire 250.000.000 per soggetto.

3. I contributi di cui ai commi precedenti sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere delle regioni interessate, e sentito il comitato di gestione previsto dall'articolo 6 della legge 1 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.

4. I criteri, le procedure e le modalità di concessione del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 10.

1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 7 si provvede con uno stanziamento di lire 30.000.000.000 per il 1986, lire 30.000.000.000 nel 1987 e lire 40.000.000.000 nel 1988 utilizzando all'uopo mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 9001 dello Stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.